

Tribunale di Mantova 5 marzo 2009 – Pres. Nora - Est. Laura De Simone.

**Concordato preventivo – Modifica migliorativa della proposta intervenuta prima delle operazioni di voto – Comunicazione ai creditori – Non necessità.**

*Non è causa di nullità del procedimento o di lesione dei diritti dei creditori la mancata comunicazione agli stessi della proposta migliorativa di concordato preventivo intervenuta prima dell'inizio delle operazioni di voto così come consentito dall'art. 175 legge fallimentare, quand'anche riguardi l'impegno dei soci della società ammessa al concordato al trasferimento in favore della società o degli acquirenti della procedura degli immobili di proprietà dei medesimi soci, posto che costituisce onere dei creditori partecipare all'adunanza, come momento del pieno contraddittorio su ogni aspetto della proposta, e che la modifica solo migliorativa non altera, se non in senso più favorevole per i creditori sociali, la prognosi di fattibilità del concordato. (Ids)*

## IL CASO.it

omissis

### DECRETO

premesso che con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare il 22.10.2008 la società B. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore B. G., ha presentato, ai sensi dell'art.160 e ss. l.f., domanda di concordato preventivo consistente nella cessione ai creditori di tutte le attività, con previsione di soddisfazione dei creditori privilegiati nella misura del 100% entro otto mesi e dei creditori chirografari in misura non inferiore al 30% entro otto mesi e per un ulteriore percentuale non inferiore al 20% all'esito dell'esecuzione dei residui crediti e dell'incasso delle riserve, atteso che questo Tribunale con decreto depositato il 14 novembre 2008 ha ammesso, ex art.163 l.f., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone, commissario giudiziale il dott. \* e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 12 dicembre 2008, rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato, osservato che il Commissario giudiziale nominato, nel parere depositato ai sensi dell'art.172 l.f. depositato il 9.12.2008, ha valutato concretamente realizzabile con la cessione dei beni proposta il pagamento delle spese di procedura, dei crediti privilegiati nella misura del 100% e dei crediti chirografari nella misura del 40,75%, considerato che in sede di adunanza il proponente il concordato ha chiesto breve rinvio per integrare la proposta e, nulla opponendo i creditori presenti, il Giudice delegato ha rinviato al successivo 19 dicembre 2008, osservato che in data 15 dicembre 2008 la B. S.r.l. in liquidazione ha depositato impegno irrevocabile, sottoscritto da B. G. e B. Daniele, di trasferimento in favore della B. S.r.l. in liquidazione o degli acquirenti della procedura degli immobili di proprietà dei medesimi, allegando relativo contratto preliminare di cessione di diritti immobiliari recante firme autenticate, considerato che all'udienza del 19 dicembre 2008 il Commissario ha valutato il miglioramento della proposta, con la messa a disposizione della procedura dei beni personali di B. G. e B. G., in grado di offrire una maggior percentuale riconoscibile ai creditori chirografari stimata nell'ordine del 2-3%, considerato che in sede di adunanza dei creditori del 19 dicembre 2008 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 l.f. è stata raggiunta, avendo espresso voto favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale il 13 gennaio 2009, osservato che con provvedimento del 16 gennaio 2009 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 5 marzo 2009 la

comparizione del debitore, del commissario giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f., osservato che B. S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo, visto il parere motivato e favorevole del Commissario giudiziale depositato il 20 febbraio 2009,

osservato che con atto di opposizione depositato il 17 febbraio 2009 M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A., in nome e per conto di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., premesso di aver espresso voto sfavorevole alla proposta, ha lamentato che la proposta migliorativa del concordato non era mai stata comunicata ai creditori, quand'anche risultasse pregiudizievole per coloro che – come l'Istituto opponente - vantavano crediti sia nei confronti della B. S.r.l. che dei soci B. G. e B. G., in ragione di fideiussioni a suo tempo prestate in favore della Banca a garanzia dei debiti della B. S.r.l.,

### **IL CASO.it**

considerato che con atto di opposizione depositato il 23 febbraio 2009 Cereabanca 1897 Credito Cooperativo S.C. ha eccepito che la B. S.r.l. successivamente al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ha continuato ad eseguire operazioni di prelievo sul c/c al fine preordinato di creare e/o ampliare la propria consistente esposizione debitoria e sistemare successivamente le pendenze dimezzando quanto dovuto ai creditori chirografari, ed ha contestato la congruità e la convenienza per i creditori della proposta, atteso l'avanzo residuo in essa ipotizzato a favore del debitore di €.855.047,41, sottratta ai chirografari, rilevato che con memoria ad adjuvandum depositata il 4 marzo 2009 la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. ha anch'essa lamentato la mancata comunicazione ai creditori della modificazione alla domanda di concordato depositata il 15.12.2008 con conseguente nullità assoluta rilevabile d'ufficio dei provvedimenti emessi e della procedura, rilevato che il Collegio in questa sede è chiamato in primo luogo a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato,

confermata la sussistenza in capo a B. S.r.l. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza,

### **IL CASO.it**

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge,

rilevato che il Commissario Giudiziale in sede di parere motivato ex art.180 l.f., con valutazione condivisibile basata su riscontri documentali e ulteriori verifiche effettuate sulla contabilità dopo i primi accertamenti ex art.172 l.f., premesso che la società ha frattempo cessato ogni attività, ha effettuato una prognosi di fattibilità del piano sottoposto dal debitore ai creditori, riducendo la percentuale pronosticabile in favore dei creditori chirografari al 38,86%, con esclusione di qualsiasi surplus da restituire al debitore,

osservato con riguardo all'eccepita tardività dell'opposizione proposta da Cereabanca 1897 Credito Cooperativo S.C. che l'eccezione è infondata, essendo le parti tenute a costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata e dovendo computarsi detto termine a ritroso partendo dall'udienza, per cui il decimo giorno antecedente il 5 marzo 2009 è stato appunto il 23 febbraio,

considerato, in merito all'opposizione proposta da M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A., che nessuna nullità del procedimento o lesione dei diritti del ceto creditorio può essere derivata dalla mancata comunicazione ai creditori della proposta migliorativa formulata dall'istante il 15 dicembre 2009, essendo stata la proposta modificata prima dell'inizio delle operazioni di voto, come consentito dall'art.175 l.f., costituendo onere dei creditori partecipare all'adunanza, come momento del pieno contraddittorio su ogni aspetto della proposta, e comunque non alterando la modificazione intervenuta - se non in senso più favorevole per i creditori sociali - la prognosi di fattibilità del concordato, per cui correttamente neppure si è ritenuto necessario un nuovo giudizio di ammissibilità da parte del Tribunale,

rilevato che anche per i soggetti titolari di crediti sia nei confronti della società che nei confronti di B. G. e B. G. la situazione è sostanzialmente immutata, posto che i beni personali di B. G. e B. G. non potranno essere impiegati dagli organi della procedura che per la soddisfazione preventiva dei crediti personali dei B. e, solo in caso di eventuale eccedenza del ricavo della vendita dei beni ceduti, in favore dei creditori sociali, attesa la potenziale inefficacia nei confronti dei creditori personali di B. G. e B. G. dell'atto dispositivo del loro

patrimonio posto in essere il 12 dicembre 2008,  
osservato che in ogni caso nessuno degli odierni opposenti, M.P.S. Gestione Crediti Banca S.p.A., Cereabanca 1897 Credito Cooperativo S.C. e Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., ha votato favorevolmente alla proposta, e in concreto non può quindi lamentare da essere stato indotto in errore in sede di votazione con riguardo al contenuto della medesima, considerato, con riguardo all'opposizione spiegata da Cereabanca 1897 Credito Cooperativo S.C., relativamente alla gestione del conto corrente n.1405357-3 nel periodo successivo alla presentazione della proposta di concordato, che nessuna irregolarità risulta commessa, atteso che come documentato dalla società istante la prima operazione contestata di addebito di €28.414,31 è da riferirsi all'anticipazione di effetti presentati il 16 settembre 2008 (doc.4 di parte B. S.r.l. in liquidazione) ed in relazione ai quali è stato puntualmente effettuato il versamento degli assegni ottenuti in pagamento dei crediti anticipati, per l'importo di €34.467,00, come da quietanza della stessa Banca del 28 ottobre 2008 (doc.7 di parte B. S.r.l. in liquidazione), mentre il minor importo di €800,00 prelevato il 10 novembre 2008, risulta riferito al pagamento di rimborsi spese di collaboratori della società (doc.8 di parte B. S.r.l. in liquidazione) e quindi è operazione del tutto legittima ai sensi dell'art.167 l.f., trattandosi di atto di ordinaria amministrazione,

**IL CASO.it**

considerato che con riguardo alla contestazione relativa alla convenienza della proposta, che trattandosi nella specie di proposta di concordato preventivo senza classi il giudizio del Tribunale non può estendersi ad una valutazione comparativa di convenienza tra la proposta e le alternative concretamente praticabili, in assenza di espressa previsione normativa dell'art.180 l.f., dovendo ritenersi che in detta ipotesi la scelta di merito e di convenienza sia stata riservata dal legislatore ai creditori, ritenuto, quindi, che sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato, dovendo valutarsi il piano fattibile e risultando raggiunta la maggioranza richiesta, considerato che trattandosi di concordato con cessione dei beni l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del dott.Luca Bellandi, che dovrà attenersi alle disposizioni indicate nel dispositivo, rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

C. S.r.l.  
C. S.r.l.  
C. S.C.,

**IL CASO.it**

valutato con riguardo alle spese di lite che il generale principio della soccombenza deve essere temperato con la necessaria costituzione del debitore ai fini dell'omologazione, per cui appare equo condannare gli opposenti, in via tra loro solidale, alla rifusione del 50% delle spese di lite sostenute dalla B. S.r.l. in liquidazione, liquidate come in dispositivo, compensando per il rimanente le spese tra le parti,

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo di B. S.r.l. in liquidazione, con sede in \*, in persona del liquidatore B. G., nato a \*,  
condanna gli opposenti alla rifusione delle spese del 50% di lite sostenute dal ricorrente e liquidate per l'intero in €3.100,00, di cui €100,00 spese, €1.000,00 per diritti e €2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando per il rimanente le spese tra le parti,  
nomina Commissario liquidatore della procedura il dott.Luca Bellandi il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e se richiesto dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale,
- il Commissario giudiziale, dott.\*, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,
- il Commissario giudiziale, dott.\*, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,
- il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili

ed immobili secondo le modalità ritenute più opportune, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del liquidatore della società, dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal comitato dei creditori;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

- i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati direttamente dal debitore, sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del Giudice delegato;

- le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

- nomina componenti del comitato dei creditori:

C. S.r.l. - Presidente

C. S.r.l.- componente

C. S.C. - componente;

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Commissario liquidatore ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f..

Mantova, li 5 marzo 2009

**IL CASO.it**

**IL CASO.it**